



08482-17.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da

Dott. STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. 14h
Dott.ssa MARIA VESSICHELLI	- Consigliere -	UP - 23/01/2017
Dott.ssa ROSSELLA CATENA	- Consigliere relatore -	R.G.N. 17005/2016
Dott. ANGELO CAPUTO	- Consigliere -	
Dott. ROBERTO AMATORE	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

**PMA**, nata a X il X 1972,

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna emessa in data 10/11/2015;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la costituita parte civile l'Avv.to Eugenio Gallerani, che ha concluso per l'inammissibilità o per il rigetto del ricorso, ed ha depositato note di udienza, oltre a conclusioni scritte e nota spese;

udito per la ricorrente il difensore di fiducia, Avv.to Marco Ambrosini, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara in data 02/05/2013, con cui la **PMA**

era stata assolta dal delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 595, commi 1, 2, 3, cod. pen. - perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, utilizzando internet e quindi con un mezzo di pubblicità, ed in particolare, tra gli altri, il sito X ,

X , X  
X , X , X , X

e, quindi, comunicando con un numero indeterminato di persone, offendeva la reputazione di **TM** , ricercatrice di storia moderna presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università X , la quale le aveva prestato assistenza per l'elaborazione di una tesi di laurea consistente nella trascrizione di un manoscritto ed in uno studio introduttivo all'edizione, scrivendo messaggi relativi a **TM** nei quali attribuiva alla stessa un fatto determinato, ossia la copiatura della tesi di laurea della **P** dal titolo " X ", pubblicando il libro dal titolo " X ". Messaggi del seguente tenore: in data 04/10/2008 pubblicava su sito X uno scritto dal titolo " X ", scrivendo: " X . Il 'signore' in questione non è poi così giovane, è vecchio, ha quasi dieci anni, si direbbe la fotocopia del signore de X '. Insomma, per farla breve, **MT** si è copiata la mia tesi, ci ha messo il suo nome sopra e se l'è pubblicata guarda caso con la **C** , grazie al finanziamento dell'Università di Pavia"; in data 05/10/2007 pubblicava sul sito X uno scritto dal seguente tenore: "Volete comprare l'ultimo libro di **MT** ? Allora vi vedno la mia tesi di laurea " X ". Mio nome **MAP**

. La mia tesi regolarmente depositata otto anni fa all'Università degli studi di Sassari, è identica al libro della **T** , o meglio non confondiamoci, è il libro della **T** che è identico alla mia tesi!!! Proprio così, al pregevole dottoressa ha copiato tutto il mio lavoro!"; pubblicava sul sito X uno scritto senza data del seguente tenore: "Recentemente **MT** ha dato alle stampe un libro davvero interessante " X ", a cura di **GPB** , un libro che, a parte ridicole integrazioni tipo fumo negli occhi di documenti arcinoti, è interamente copiato dalla mia tesi di laurea"; in data 12/02/2008 pubblicava su sito X uno scritto dal seguente tenore: "Sono laureata da più di dieci anni e per caso ho scoperto la mia tesi ( X

) interamente copiata e pubblicata da **MT** col titolo " X ". Ci vuole una gran faccia tosta ad impadronirsi del lavoro altrui in questo modo. Il guaio è che il mio caso

non è un fatto eccezionale, un fatto sporadico. All'università il plagio è la prassi, ma nessuno ne parla, perché nessuno osa pestare i calli ai professori legati a doppio filo alla politica, alla chiesa, all'editoria"; in data 17/07/2007 pubblicava sul sito X uno scritto del seguente tenore: Brava la dottoressa T col copia ed incolla! A pag. 19 del suo capolavoro di sublime copiatura mi ringrazia. 'Ogni lavoro è un dono', eppure non mi ricordo di averle mai regalato niente! Già nel 2002 la T pubblicava un intervento " X " a cura di GPB , completamente stralciato dalla mia tesi. Il curatore è quel democratico di B , che otto anni fa mi ha detto, testuali parole: 'Chi non ha soldi all'università non ci deve venire'... L'esimio professore sa benissimo che la T non solo si è pubblicata una trascrizione fatta per prima da me, ma ha copiato tutto lo studio sul documento che io e soltanto io ho fatto. Poi, e qui si vede il tocco del maestro, quei ringraziamenti all'insegna della correttezza. Davvero commovente! Ho in mente un posto dove potrebbe infilarsi!", in data 19/07/2007 sul sito X pubblicava uno scritto del seguente tenore: "Proprio così la pregevole dottoressa ha copiato tutto il mio lavoro 'trascrizione, commento, analisi critica di un documento inedito del settecento' e se l'è pubblicato col suo nome sopra!!! LM , della RAI, che ho contattato per esporle il mio caso, mi ha risposto: 'Sono cose che succedono!'. Brava! Continuiamo a farle accadere, tanto si sa che l'università italiana è un'elitaria fogna dove lavorano solamente raccomandati. Lecchini e puttane!"; in data 26.12.2007 sul sito X pubblicava uno scritto dal seguente tenore. "Lascio a chi legge ogni commento. In risposta al prof. AT , caro amico della T , il quale si sente indignato e dice che dovrei vergognarmi, rispondo che la vergogna la lascio tutta a lui ed alla crema universitaria della quale fa parte, quella 'crema' che galleggia sull'acqua per intenderci! Dico anche che l'operazione di gettare fumo negli occhi della gente che legge gli articoli sul web non serve. Il prof. Afferma che si possono fare citazioni quando si nomina l'autore in bibliografia. La scoperta dell'acqua calda! Avevo bisogno del suo illuminato parere per svelare un arcano del genere. Dice bene T , CITAZIONI. So perfettamente distinguere tra una citazione bibliografica ed un lavoro di mera COPIATURA e MT HA COPIATO LA MIA TESI, TUTTO IL RESTO E' NOIA!!!"; in data 12/08/2008 sul sito X pubblicava uno scritto dal seguente titolo " X " dal seguente tenore. "Gian Paolo Brizzi cattedratico re, tentacolare docente con le mani in ops, i tentacoli, in pasta, dappertutto, cura un libro interessante: 'Il giovin signore in collegio' di MT , regina. Peccato che il 'signore' in questione non sia poi così giovane, è vecchio, ha quasi dieci anni, si direbbe la fotocopia del signore del " X ", tesi sperimentale

piuttosto ben concertata, ve l'assicuro, dato che l'ho scritta. Insomma per farla breve, **MT** copia la tesi, ci mette il suo nome sopra e se la pubblica. Scacco matto! Un fenomeno isolato? Non credo. L'università italiana rigurgita di docenti che si mangiano i lavori degli altri. Che fare? Mi dico che sarebbe ora di parlare un po' di più. Cammina cammina arrivo al castello RAI. **LM**, castellana, mi accoglie a braccia aperte. Di fronte al corpus delicti di una tesi 'plagiata', dice di sì, che si può fare. Passano alcuni giorni, mi richiama e dice che, tutto sommato, son cose che succedono, che i piedi al re nessuno li ha mai pestati. Si può fare? Sì, niente. Siamo nel paese del niente, non si può pretendere di più. Poi arriva **T** primo cavaliere della regina e dice che la sottoscritta ha offeso la reggente, dicendo cazzate' di cui dovrebbe vergognarsi. I cavalieri moderni parlano tutti così al giorno d'oggi...fine della storia? Fine?"; pubblicava sul sito **X** uno scritto senza data del seguente tenore: "poi arriva Tedde primo cavaliere della regina e dice che la sottoscritta ha offeso la reggente, dicendo cazzate' di cui dovrebbe vergognarsi. I cavalieri moderni parlano tutti così al giorno d'oggi.... Ah, **T** sottolinea che **MT** è una persona limpida e trasparente perchè allieva di **PP**'. Indovinate chi è? Il fratello del più famoso Romano, er mortadella, per intenderci. L'anno scorso, lunedì 29 ottobre 2007, in occasione del suo settantacinquesimo compleanno, l'illustre professore ha tenuto una lezione importante'non rubare. Il VII comandamento della storia dell'Occidente'. Si vede che l'allieva non è stata attenta alla lezione. Per la serie università, politica e sorbonagri, ho detto tutto o quasi"; in data 26/02/2010 sul sito **X** pubblicava un testo poi riportato quasi integralmente dal " **X** " sul sito **X** , lo steso testo veniva poi pubblicato quasi integralmente in data 27/02/2010 sul sito **X** : " **X** ", che riproduce un'intervista con la **P** in cui questa dichiara "In pratica **MT** si è pubblicata tutta al mia tesi di laurea. Il documento in appendice è la fotocopia della mia trascrizione. Ma il fatto che colpisce di più è che la docente si è esercitata col copia ed incolla pure sul saggio introduttivo", "la docente si arrampica sugli specchi. Abbia per lo meno il buon gusto di tacere e lasciare il posto che occupa a persone più degne"; in data 03/03/2010 sul sito **X** , pubblicava un testo dal titolo: " **MAP** , **TB** : svelamento continuo del copia/incolla", in cui definiva il lavoro di **MT** un "mero e meschino lavoro di copiatura" definendo "pietosi" i docenti



2.3. violazione di legge, ex art. 606, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 595, comma 1, cod. pen., non sussistendo il requisito della comunicazione con più persone, poiché il sito Internet sarebbe un luogo privato accessibile ai soli iscritti, essendo, inoltre, la diffusione ascrivibile al provider, unico responsabile della eventuale diffamazione; inoltre il luogo di consumazione del reato dovrebbe essere individuato in quello dove è collocato il server;

2.4. vizio di motivazione e mancata assunzione di una prova decisiva, ex art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in ordine alla motivazione della sentenza circa l'elemento psicologico del reato, peraltro contrastante con la consulenza difensiva, dimostrativa della sussistenza del plagio, in assenza di una perizia di ufficio sul punto, non espletata nonostante la richiesta difensiva.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo appare evidente come le doglianze formulate non tengano in alcun conto gli arresti della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen., in quanto trattasi di condotta potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione (Sez. 1, sentenza n. 24431 del 28/04/2015, Conflitto di competenza, Rv. 264007; Sez. 5, sentenza n. 41276 del 19/03/2015, Rv. 265227; Sez. 5, sentenza n. 44980 del 16/10/2012, P.M. in proc. Nicastro, Rv. 254044).

Ciò, d'altra parte, scaturisce dal substrato semantico della stessa terminologia utilizzata. Originariamente il termine social network ha indicato un qualsiasi gruppo di individui connessi tra loro dai più diversi legami sociali, da quelli familiari ai rapporti di lavoro, sino a vincoli casuali, ed è stato utilizzato come base di studi interculturali in campo sociologico ed antropologico. La diffusione del web ha ampliato il significato del termine social network ed ha, quindi, creato profonde modificazioni semantiche in relazione ad un concetto, quello di rete sociale, che nasceva come una rete fisica ed era basato sulla regola, conosciuta come numero di Dunbar, secondo la quale le dimensioni di una rete sociale in grado di sostenere relazioni stabili sono limitate a circa 150 membri. Ciò in quanto la versione di Internet delle reti sociali, ossia i social media, rappresenta attualmente una delle forme più evolute di comunicazione in rete, ed è anche



una palese dimostrazione del superamento della teoria sociologica rappresentata dalla "regola dei 150", considerando la rete delle relazioni sociali che ciascuno individuo tesse ogni giorno, in maniera più o meno casuale, nei vari ambiti della propria vita, suscettibile di essere organizzata in una "mappa" consultabile, e potenzialmente capace di arricchirsi di nuovi contatti.

In realtà la difesa confonde la problematica concernente la diffamazione aggravata in quanto arrecata con il mezzo della stampa, prevista dall'art. 595, comma 3, cod. pen., con l'offesa arrecata con altro mezzo di pubblicità, prevista dalla medesima norma. Non vi è dubbio, infatti, che l'ordinamento recepisca una accezione tecnica e restrittiva di stampa, desunta dal dettato normativo, ma proprio l'utilizzazione della particella disgiuntiva - "se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità...", come recita l'art. 595, comma 3, cod. pen. - rende evidente come la categoria dei mezzi di pubblicità sia più ampia del concetto di stampa, includendo tutti quei sistemi di comunicazione e, quindi, di diffusione - dal fax ai social media - che, grazie all'evoluzione tecnologica, rendono possibile la trasmissione di dati e notizie ad un numero ampio o addirittura indeterminato di soggetti.

Nel caso in esame la circostanza che i siti utilizzati per la diffusione degli scritti elaborati dalla ricorrente fossero destinati ad operatori universitari del settore delle scienze umane nulla toglie alla diffusività delle notizie in un ambito estremamente ampio, tale dovendosi considerare quello di riferimento, senza considerare, inoltre, che molti dei siti utilizzati - basti pensare al sito destinato agli annunci studenti o a quello sulle tesi on line e, soprattutto al blog delle testate giornalistiche "La Repubblica" e "L'Espresso" - appaiono chiaramente consultabili da una platea ben più ampia di soggetti.

La sussistenza dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. pen., come si evince dalla formulazione del capo di imputazione - in cui internet è stato qualificato come mezzo di pubblicità - rende evidente, pertanto, anche la corretta individuazione della competenza in capo al Tribunale in composizione monocratica.

Quanto al luogo di consumazione del reato di diffamazione tramite la rete Internet, ove sia impossibile stabilire il luogo di consumazione del reato e sia stato invece individuato quello in cui il contenuto diffamatorio è stato caricato come dato informatico, per poi essere immesso in rete, la competenza territoriale va determinata, ai sensi dell'art. 9, primo comma, cod. proc. pen., in relazione al luogo predetto, in cui è avvenuta una parte dell'azione (Sez. 5, sentenza n. 31677 del 19/05/2015, Vulpio, Rv. 264521).

In relazione, infine, alla doglianza concernente la mancata assunzione di una prova decisiva, a parte la considerazione della intervenuta sentenza in sede civile che aveva escluso il plagio da parte della **TM** , va osservato che non



solo detta perizia di parte non è stata neanche allegata al ricorso, come sarebbe stato necessario in base al principio di autosufficienza, ma, ciò che più conta, la sua acquisizione non era stata neanche richiesta in sede di appello dalla difesa della ricorrente, come risulta dal verbale dell'udienza celebratasi innanzi alla Corte di Appello di Bologna a seguito dell'impugnazione della sentenza assolutoria di primo grado da parte del pubblico ministero e della costituita parte civile. Detta doglianza, quindi, costituisce un motivo proposto per la prima volta in sede di legittimità, come tale inammissibile, non potendo essere dedotte, con il ricorso per cassazione, questioni sulle quali il giudice di appello abbia omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione (Sez. 2, sentenza n. 6131 del 29/01/2016, Menna ed altro, Rv. 266202; Sez. 5, sentenza n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577).

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in euro 2.400,00 oltre accessori di legge.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di parte civile, liquidate in euro 2.400,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23/01/2017

Il Consigliere estensore

Rossella Catena



Il Presidente

Stefano Palla

